

**DELIBERAZIONE 28 SETTEMBRE 2017
656/2017/R/COM**

AGGIORNAMENTO, DAL 1 OTTOBRE 2017, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE ELETTRICO E DEL SETTORE GAS. AGGIORNAMENTO, DAL 1 GENNAIO 2018, DI UNA COMPONENTE TARIFFARIA DI CUI ALLA RTTG

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 28 settembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83, di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137 (di seguito: decreto legislativo 137/2017);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2012 (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2012);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 514/2013/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (RTTG), approvata con deliberazione dell'Autorità 514/2013/R/gas (di seguito: RTTG);

- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 573/2013/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, approvato con deliberazione dell’Autorità 573/2013/R/gas (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2014, 205/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 205/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2015, 129/2015/R/com (di seguito: deliberazione 129/2015/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2015, 302/2015/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2015, 451/2015/R/com (di seguito: deliberazione 451/2015/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2016-2019, approvato con la deliberazione 654/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2016, 534/2016/R/com (di seguito: deliberazione 534/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2016, 607/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 607/2016/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2017, 200/2017/R/com (di seguito: deliberazione 200/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2017, 480/2017/R/com (di seguito: deliberazione 480/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 548/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 548/2017/R/gas);
- la comunicazione del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE) prot. 66426 del 6 settembre 2017 (prot. Autorità 28859 del 7 settembre 2017) (di seguito: comunicazione del 6 settembre 2017);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot. 11785 del 13 settembre 2017 e relativi allegati (prot. Autorità 29659 del 13 settembre 2017);
- la comunicazione congiunta della Cassa e del GSE prot. 60002 del 13 settembre 2017 (prot. Autorità 30488 del 20 settembre 2017).

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- l’articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 137/2017, prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2018, sia assicurato un gettito annuo, pari a 3,81 milioni

- di euro, mediante versamento al bilancio dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), entro il 31 gennaio di ciascun anno, di una corrispondente quota degli introiti della componente tariffaria A2;
- con la comunicazione 6 settembre 2017, il GSE ha trasmesso il contributo tariffario definitivo da erogare, per il 2016, ai distributori di energia elettrica e gas per l'adempimento degli obblighi nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi di cui al decreto interministeriale 28 dicembre 2012; e che tale contributo ammonta a circa 1,4 miliardi di euro, di cui circa 800 milioni di euro a carico del conto di cui al comma 47.1, lettera i), del TIT, alimentato dalla componente tariffaria UC7 (di seguito: conto UC7);
 - l'attuale liquidità del conto UC7 risulta appena sufficiente per coprire gli oneri di cui al precedente alinea, per la quota parte di competenza;
 - il gettito della componente UC7 risulta sottodimensionato rispetto agli oneri relativi all'anno 2017 e ai recuperi di competenza degli anni precedenti ad oggi stimabili in capo al conto UC7;
 - non si rilevano ulteriori elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei conti di gestione del settore elettrico.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- con la deliberazione 480/2017/R/com, l'Autorità ha previsto, a valere dal 1 ottobre 2017, l'adeguamento in aumento delle componenti tariffarie RE e RET, il cui gettito risulta sottodimensionato rispetto agli oneri previsti di competenza 2015, 2016 e 2017 in capo al "Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale", di cui al comma 93.1, lettera a), della RTDG;
- con la deliberazione 480/2017/R/com, l'Autorità ha proceduto alla riattivazione della componente tariffaria UG1;
- sulla base dei dati di consumo finora consuntivati, relativi all'anno 2017, le stime degli oneri di competenza del medesimo anno posti in capo al conto di cui al comma 70.1, lettera c), della RTDG, alimentato dalla medesima componente UG1, risultano significativamente migliorate rispetto alle precedenti previsioni;
- con la deliberazione 548/2017/R/gas si è concluso il procedimento avviato con deliberazione 607/2016/R/gas per l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in materia di tariffe della società OLT, con rideterminazione delle tariffe di OLT per il periodo 2013-2017 e degli importi dovuti alla medesima società a titolo di fattore di copertura dei ricavi per il periodo 2013-2016;
- tenuto conto di quanto disposto dalla deliberazione 548/2017/R/gas, il gettito atteso della componente CV^{FG} risulta sovradimensionato rispetto agli oneri in capo al Conto oneri fattore di copertura impianti di rigassificazione, alimentato dalla medesima componente CV^{FG} , di competenza 2018;

- il comma 4.2, della deliberazione 480/2017/R/com, prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2018, il valore della componente tariffaria ϕ è fissato pari a 0,0000 centesimi di euro/smc;
- non si rilevano ulteriori elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei conti di gestione del settore gas.

CONSIDERATO CHE:

- l'impatto economico dell'aggiornamento delle componenti/voci della presente deliberazione si riflette sulla stima della variazione della spesa finale complessiva del cliente domestico tipo, di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di maggior tutela.

RITENUTO OPPORTUNO:

- adeguare in aumento la componente tariffaria UC7;
- procedere, come previsto dalla deliberazione 480/2017/R/com, all'adeguamento in aumento delle componenti tariffarie RE e RET;
- adeguare in diminuzione la componente tariffaria UG1;
- prevedere, a valere dal 1 gennaio 2018, l'adeguamento in riduzione della componente tariffaria CV^{FG} ;
- confermare tutti i valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas

DELIBERA

Articolo 1

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 1.1 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, As e A_E in vigore a decorrere dal 1 aprile 2017, per le utenze in bassa tensione e per le utenze in media, alta e altissima tensione che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui alla Tabella 1 della deliberazione 200/2017/R/com, sono confermati.
- 1.2 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, As e A_E in vigore a decorrere dal 1 aprile 2017, per le utenze in media, alta e altissima tensione nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui alla Tabella 2 della deliberazione 200/2017/R/com, sono confermati.
- 1.3 I valori delle componenti tariffarie UC e MCT in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2017 sono fissati come indicato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.

- 1.4 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, As, A_E, UC e MCT in vigore a decorrere dal 1 aprile 2017, per il soggetto di cui al comma 37.1 del TIT, di cui alla Tabella 4 della deliberazione 200/2017/R/com, sono confermati.
- 1.5 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, As, A_E, UC e MCT in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2017 per i soggetti che hanno aderito alla sperimentazione tariffaria per pompe di calore, di cui alla deliberazione 205/2014/R/eel, sono fissati come indicato nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RE, RS e UG₁, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2017, sono fissati come indicato nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento.
- 2.2 I valori delle componenti tariffarie GST e RET, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2017, sono fissati come indicato nella Tabella 4, allegata al presente provvedimento.
- 2.3 Il valore della componente CV^{FG} , in vigore a decorrere dal 1 aprile 2015, di cui al comma 2.3, della deliberazione 129/2015/R/com, è confermato fino al 31 dicembre 2017.
- 2.4 Il valore della componente φ , in vigore a decorrere dal 1 aprile 2016, di cui al comma 4.2, della deliberazione 451/2015/R/com, è confermato fino al 31 dicembre 2017.

Articolo 3

Aggiornamenti a decorrere dall'1 gennaio 2018 di una componente tariffaria di cui alla RTTG

- 3.1 A decorrere dal 1 gennaio 2018, il valore della componente tariffaria CV^{FG} è fissato pari a 0,1678 centesimi di euro/smc.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni